

DELIBERA N. 583/10/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ VIDEOLINA S.P.A. (EMITTENTE
PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE
“VIDEOLINA”) PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO
2008, N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 8, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI**

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio dell’ 11 novembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, in particolare l’articolo 1, comma 31;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante *“Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’articolo 5, commi 2 e 8;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante *“Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5, comma 2;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS recante *“Adozione del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante *“Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse”*;

VISTO il *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'articolo 5;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTO l'atto di contestazione in data 30 luglio 2010 n. 21/10/DICAM/UDIS – PROC 21/EL della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 10 agosto 2010, con il quale è stata contestata alla società Videolina S.p.a., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Videolina - a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti (prot. n. 26637 del 30 aprile 2010) - la violazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso, durante il programma "Sport club sugli spalti" in onda il giorno 24 marzo 2010, la telecronaca della partita Atalanta - Cagliari, disputata in quella data, in violazione dei summenzionati articoli; in particolare, dalla visione della registrazione relativa alla giornata del 24 marzo 2010 (contenuta in 26 file), emerge che il programma "*Sport club sugli spalti*", andato in onda sull'emittente Videolina a partire dalle ore 20.53 circa (la cui registrazione è contenuta nei file 22, 23 e 24), è basato sull'alternanza tra il dibattito in studio tra la conduttrice e gli ospiti, e il collegamento telefonico, in diretta dallo stadio di Bergamo, con il cronista Ivan Paone. Quest'ultimo, per tutta la durata dell'incontro Atalanta - Cagliari, richiede la linea dallo studio a intervalli regolari di circa 2-3 minuti, per descrivere le azioni salienti e aggiornare i telespettatori sul risultato. Di seguito si descrive esemplificativamente lo svolgimento della trasmissione, facendo riferimento al minutaggio della registrazione, contenuta in tre file, in mancanza di datario in sovrimpressione:

- al punto della registrazione 23.08 (file 22), il Paone si collega in diretta dallo stadio, riferisce il risultato della partita (0-0) e, per altri 2 minuti e mezzo circa (fino al minuto 25:37 della registrazione), descrive le prime azioni della gara; dopodiché la linea torna in studio, dove la conduttrice presenta gli ospiti e, dopo uno stacco pubblicitario, al minuto 31:30 cede nuovamente la linea a Ivan Paone, il quale continua la cronaca delle azioni e commenta l'andamento del gioco, sottolineando che quella che si sta svolgendo è una "*partita difficilissima per il Cagliari*", messo in difficoltà dalla squadra avversaria. Dopo circa due minuti (33:27) aggiorna nuovamente il risultato e ripassa la linea allo studio;
- la conduttrice riprende a interagire con gli ospiti, che commentano gli ultimi minuti dell'incontro avvalendosi di un monitor, fino al minuto 36: 30, quando Paone chiede nuovamente il collegamento per informare il pubblico di una parata del portiere del Cagliari;
- al minuto 38:20 si ritorna in studio, ma esattamente un minuto dopo Paone riprende la linea per descrivere un'azione appena conclusa che ha rischiato di portare all'espulsione di un giocatore dell'Atalanta. Nei collegamenti successivi viene

ulteriormente riepilogato il risultato ai minuti 43:50 e 48:24. Al minuto 44:45 Paone informa che *“mancano 11 minuti alla fine del primo tempo”*;

- al minuto 58:42 Paone interrompe nuovamente il dibattito tra la conduttrice e gli ospiti in studio per riferire di una *“parata di Marchetti su tiro di Agostini”*, descrivendo concitatamente il goal appena mancato dall'Atalanta, fino al minuto 59:52, quando annuncia il fischio della fine del primo tempo e aggiorna di nuovo il risultato, ancora di 0 a 0;
- dopo l'intervallo pubblicitario, al minuto 17:52 del secondo file relativo alla registrazione del secondo tempo di gioco, viene ripristinato il collegamento telefonico con l'inviato Paone, il quale informa che, al terzo minuto della ripresa, *“il risultato è ancora di 0 a 0”*, ricorda che il Cagliari sta giocando in condizioni di inferiorità numerica e riepiloga gli episodi salienti del primo tempo. Ai minuti 19:03 e 19:49 della registrazione, al quarto minuto di gioco, effettua per altre due volte l'aggiornamento del risultato. Dopo uno scambio di battute tra il cronista e la conduttrice sulle prestazioni di un giocatore, la linea ritorna in studio al minuto 20:31;
- al minuto 25:15 Paone richiede la linea annunciando che *“l'Atalanta è in vantaggio”*, descrive l'azione appena conclusasi positivamente per la squadra di casa, pronuncia parole di incoraggiamento per il Cagliari ed aggiorna il risultato, che stavolta, al 12esimo minuto del secondo tempo, è di 1 a 0 per l'Atalanta;
- trascorso poco meno di un minuto dalla fine dell'ultimo collegamento (minuto 27:07), dallo studio la linea viene ceduta nuovamente al cronista, che parla di un giocatore del Cagliari finito a terra in seguito a un fallo, *“colpito a morte, esce in barella”*, lasciando la sua squadra in inferiorità numerica. Al minuto 28:18 chiude il collegamento ricordando che il Cagliari *“è in svantaggio da circa 4 minuti”*;
- al minuto 30:20 il cronista aggiorna i telespettatori sull'imminente cambio di un giocatore, dichiara che *“l'Atalanta continua a mantenere il controllo della partita”* e ricorda che al 17esimo minuto del secondo tempo il risultato è di 1 a 0 per la squadra di casa (punto 31:25 della registrazione);
- al minuto 33:51 Paone si ricollega per pochi secondi per comunicare al pubblico in studio e ai telespettatori la notizia del secondo goal dell'Atalanta, per poi riprendere nuovamente la linea al 39:16 aggiornando il risultato, che *“al 25esimo della ripresa”* è di 2 a 0 per la squadra di casa. Riepiloga i due goal messi a segno dall'Atalanta, dopodiché effettua la cronaca di un'azione in corso e annuncia un altro cambio per il Cagliari;
- trascorsi circa 4 minuti, al minuto 44:30 della registrazione, Ivan Paone interviene per annunciare il secondo cambio dell'Atalanta e aggiornare il risultato, che è di 3 a 0 a favore della stessa, mentre, racconta, un altro giocatore del Cagliari, infortunato, è costretto a lasciare il terreno di gioco. Al 45:52 ripassa la linea allo studio, per richiederla dopo appena otto secondi, comunicando un *“doppio cambio al 32esimo”* e informando l'ingresso in campo per il Cagliari del giocatore Ragatzu, notizia che viene accolta con sollievo ed entusiasmo dalla conduttrice e dai tifosi in studio;

- al minuto 49:09 Ivan Paone interrompe ancora la discussione in studio e con tono assai concitato annuncia un calcio di rigore per il Cagliari, sintetizzando l'azione e il fallo commesso dal giocatore dell'Atalanta, che ha comportato l'attribuzione di un calcio di rigore a favore della squadra in trasferta. In seguito effettua la cronaca del tiro dal dischetto, urlando alla fine: *“Traversa!”* e ripassa la linea allo studio al minuto 49:58.
- l'interazione tra la conduttrice e gli ospiti in studio prosegue per altri otto minuti circa. Al minuto 58:40 il cronista dallo stadio riprende la linea, dice che c'è stata *“una punizione per l'Atalanta respinta da Marchetti”*, annuncia che il minuto di gioco è il 45esimo e che *“mancano 45 secondi alla fine”*. Esegue la cronaca di un'azione in corso e infine rende noto che ci saranno 2 minuti di recupero. Sintetizza lo svolgimento della partita, in particolare del secondo tempo, soffermandosi sulla sfortuna del Cagliari. Al minuto 01:00:37 la registrazione si interrompe. Al minuto 00:55 del terzo file relativo alla trasmissione contestata Paone urla: *“Ha segnato il Cagliari!”*, allo scadere del secondo minuto di recupero. Ricorda il risultato finale della partita, 3 a 1 per la squadra di Bergamo, e si congeda dalla conduttrice e dai telespettatori;

PRESO ATTO che la Società Videolina s.p.a. non ha presentato memorie, non ha richiesto di essere sentita in audizione e non ha optato per l'oblazione nei termini di legge;

RITENUTO che, dalla visione della trasmissione *“Sport club sugli spalti”* andata in onda il 24 marzo 2010, appare evidente che il cronista allo stadio non si limita ad un aggiornamento del risultato, ma segue l'andamento della partita, descrivendo minuziosamente l'incontro, svolgendo inequivocabilmente la cronaca pedissequa e in tempo reale delle azioni di gioco, dettata dall'esigenza di descrivere istantaneamente lo svolgere delle azioni, solo episodicamente intervallata dai collegamenti con lo studio, dove si commentano le azioni, anche con l'ausilio di un monitor;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 stabilisce che *“L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati”*;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 8, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera dell'Autorità n. 405/09/CONS dispone che *“Non pregiudica lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo. Gli aggiornamenti del risultato sportivo sono forniti di norma con intervalli di tempo non inferiori a 10 minuti”*;

RILEVATO che l'emittente in questione ha in effetti trasmesso, nel corso della

trasmissione “*Sport club sugli spalti*” andata in onda il 24 marzo 2010 la cronaca dell’incontro Atalanta - Cagliari, in violazione del combinato disposto dei citati articoli;

RILEVATA, per l’effetto, la violazione, durante la trasmissione “*Sport club sugli spalti*”, andato in onda sull’emittente Videolina a partire dalle ore 20.53 circa, del combinato disposto dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e dell’art. 3, comma 8, del regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45) ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249 ;

RITENUTO che allo stato della normativa vigente non può trovare applicazione al caso di specie il diverso e più favorevole regime sanzionatorio di cui al combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’articolo 51 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, posto che il decreto legislativo n. 9/2008, oltre ad essere norma temporalmente successiva, si pone in un rapporto di specialità rispetto al Testo unico. Infatti, mentre quest’ultimo reca la disciplina generale ed organica del settore radiotelevisivo, il decreto legislativo in parola, nel regolamentare la titolarità e la commercializzazione dei diritti radiotelevisivi in ambito sportivo, fissa una disciplina *ad hoc* per il diritto di cronaca sportiva audiovisiva e radiofonica rispetto alla quale il legislatore ha valutato non sussistere le circostanze atte a giustificare la previsione di un regime di *favor* per l’emittenza locale. Tuttavia l’Autorità auspica che il legislatore vorrà intervenire per dettare una disciplina uniforme per violazioni analoghe non riconducibili ad una *ratio* e/o ad istituti suscettibili di per sé di giustificare un trattamento giuridico diverso. La *ratio* della riduzione al decimo delle sanzioni, infatti, è chiaramente volta alla tutela delle realtà radiotelevisive di ambito locale, nei confronti delle quali un trattamento sanzionatorio di maggior clemenza trova giustificazione sia per il ridotto bacino di utenza, che comporta una minore incisività della violazione, sia per le dimensioni economiche, necessariamente ridotte, delle concessionarie nel caso destinatarie di atti di contestazione da parte dell’Autorità. Sul punto, al fine di sollecitare un intervento riformatore in tal senso, l’Autorità ha trasmesso una segnalazione al Governo approvata in data 19 luglio 2010;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Videolina S.p.a. deve ritenersi poco elevata, in considerazione del ridotto bacino d’utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle

conseguenze della violazione: non risulta che la società abbia posto in essere alcuna attività per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione in via rateale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la violazione rilevata in data 24 marzo 2010;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Videolina s.p.a., con sede legale in Viale Marconi 158, 09131 Cagliari, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale Videolina, di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14)

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 583/10/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 583/10/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola